

## DELIBERA N. 293/22/CONS

### ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MOLFETTA (BARI) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 29 luglio 2022;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante “*Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile seguente, con i quali sono stati indetti cinque *referendum* popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per il giorno 12 giugno 2022;

VISTA la delibera n. 135/22/CONS del 28 aprile 2022, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetti l’abrogazione parziale dell’art. 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l’abrogazione parziale dell’art. 192, comma 6 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; dell’art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell’art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell’art. 11, comma 2 e dell’art. 13, Rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre*”

*2009, n. 193; l'abrogazione parziale dell'art. 8, comma 1 e dell'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l'abrogazione parziale dell'art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l'abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022”;*

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 31 marzo 2022, con il quale sono state fissate per il giorno 12 giugno 2022 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 26 giugno seguente l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 134/22/CONS del 28 aprile 2022, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 12 giugno 2022”;*

VISTA la nota del 14 giugno 2022 (prot. n. 0187740) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Molfetta per la violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 a seguito della segnalazione del 27 maggio 2022 *“a firma dei Sig.ri Saverio Campanella - PD Molfetta, Giovanni Abbatista - movimento politico Rinascere, Pasquale Mancini - movimento politico Con Drago Sindaco, Pasquale Drago - candidato Sindaco di Molfetta, Dario La Forgia M5S Molfetta e Cosimo Roberto Sallustio-movimento Molfetta [...] inerente una conferenza stampa tenutasi in data 20 maggio u.s. e locandine di convegni a cui avrebbe partecipato il Sindaco di Molfetta - candidato alle consultazioni”*, riproposta con gli stessi contenuti nella denuncia del 30 maggio 2022 *“a firma dei consiglieri comunali Giuseppe Balestra, Pantaleo Binetti, Luigi Tridente, Isabella de Bari e Maria Spano”*. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 31 maggio 2022 le controdeduzioni, ha proposto l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, avendo accertato *“che la pretesa violazione appare sussistente da parte del sindaco del Comune di Molfetta”;*

RITENUTO di dover riunire i due procedimenti, stante l'identità del soggetto segnalato e delle fattispecie in violazione della medesima disposizione recata dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 1° giugno 2022 con le quali il Comune di Molfetta - tramite il Sindaco uscente Tommaso Minervini, ricandidato Sindaco - nel chiedere l'archiviazione del procedimento, ha rappresentato quanto segue:

- *La conferenza stampa del 20.05.2022 sulla tragedia del rimorchiatore “Franco P.” [...] è stata pacificamente indetta [...] con un avviso pubblicato esclusivamente tramite la pagina Facebook “Molfetta Positiva”, che è la pagina personale del politico e candidato sindaco Tommaso Minervini e non del Sindaco Tommaso Minervini [...] rilanciato anche da altre pagine social e dai vari network di informazione [e senza] alcun coinvolgimento dell’attività di comunicazione istituzionale dell’ente Comune di Molfetta; [...] si è svolta presso la sala conferenze della sede comunale di Lama Scotella espressamente inclusa tra le sedi che il Comune di Molfetta, ai sensi dell’art. 19 della legge 10 dicembre 1993 n. 515, ha messo a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale del 12 giugno 2022 per la loro attività di propaganda elettorale. [...] Ulteriore conferma del carattere esclusivamente politico della conferenza stampa in questione emerge dalle parole con cui il [Sig. Minervini], nella sua veste di candidato sindaco, esordisce nella detta conferenza stampa a giustificazione della stessa conferenza. Si trattava di rispondere all’invocata richiesta di silenzio delle forze politiche in competizione che anziché concretarsi in un vero silenzio si era concretata in un notevole clamore mediatico in cui si era inserita persino una richiesta di lutto cittadino per i poveri marittimi ancora dispersi. [...] Pertanto, nel caso di specie si tratta di un’attività non istituzionale, indetta direttamente da un candidato sindaco e nell’immediatezza di un caso di eccezionale gravità che ha scosso l’intera opinione pubblica;*
- *l’iniziativa del 26 maggio 2022 “Psicologi scolastici nella città di Molfetta” [è] una iniziativa programmata e organizzata in tempi non sospetti. Il sindaco si è limitato ai saluti istituzionali [e] la mera presenza del logo di Molfetta era in linea con le finalità della legge 150/2000;*
- *il seminario del 27 maggio 2022 organizzato presso l’istituto nautico “Amerigo Vespucci” sul tema “Manifattura e logistica: insieme per vincere la sfida del futuro - Presentazione del Progetto dell’HUB Intermodale del Porto di Molfetta” [è una] iniziativa organizzata da soggetti privati, senza il coinvolgimento del Comune di Molfetta [e] le relative locandine, peraltro, erano presenti solo in sala e il coinvolgimento del sindaco è stato limitato ai saluti istituzionali, portati in apertura dell’incontro;*
- *la presentazione pubblica della lista “Patto Comune” [infine è una] iniziativa pacificamente elettorale non veicolata tramite il Comune di Molfetta;*

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESA VISIONE dell’attività di comunicazione segnalata e dell’intera documentazione istruttoria, in particolare delle locandine allegate e dei *post* relativi alla conferenza stampa del 20 maggio 2022 oggetto di segnalazione, diffusa quest’ultima anche sulla testata giornalistica locale MolfettaLive, ma tale da non poter essere ricondotta nell’ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale in quanto espressione di autonomia editoriale;

RITENUTO che l’ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall’art. 9 della legge 28/2000 è riferito alle attività di comunicazione dell’Ente e non alle singole iniziative e/o eventi posti in essere, come il convegno sugli psicologi scolastici a Molfetta (26 maggio 2022), il seminario per la presentazione dell’HUB Intermodale del Porto di Molfetta (27 maggio 2022) e la presentazione della Lista *“Patto comune”* (28 maggio 2022);

CONSIDERATO che in riferimento alle locandine aventi ad oggetto il convegno del 26 maggio 2022 dal titolo *“Psicologi scolastici nella città di Molfetta”* e il seminario del 27 maggio seguente organizzato presso l’Istituto nautico Amerigo Vespucci sul tema *“Manifattura e logistica: insieme per vincere la sfida del futuro – Presentazione del Progetto dell’HUB Intermodale del Porto di Molfetta”* - quest’ultima anche con il logo del Comune - entrambe con *“l’intervento del Signor Tommaso Minervini, nella sua*

*qualità di Sindaco*”, non risulta accertata in sede di istruttoria del competente Comitato regionale l’esistenza di elementi idonei relativi alla presenza del requisito soggettivo declinato nel divieto di cui all’art. 9 della legge n. 28 del 2000 attraverso i canali di comunicazione del Comune di Molfetta, essendo le locandine “*presenti solo in sala*”, come rappresentato nelle memorie difensive dell’Ente;

CONSIDERATO altresì che quanto alla locandina del 28 maggio 2022 relativa alla presentazione pubblica della Lista “Patto Comune” nel corso della quale era previsto “il saluto del Sindaco di Molfetta” non risulta accertata l’effettiva realizzazione dell’evento e la diffusività dell’iniziativa;

RITENUTO per l’effetto di non poter ricondurre tali attività al Comune di Molfetta quale comunicazione istituzionale in violazione del citato divieto;

RILEVATO inoltre che relativamente alla conferenza stampa del 20 maggio 2022, della durata di circa ventidue minuti, risulta che è stata indetta dal Sindaco in carica riguardo alla tragedia del rimorchiatore “Franco P”, a causa della scomparsa di due concittadini molfettesi, ed è stata trasmessa in diretta sul profilo *facebook* di Tommaso Minervini – Molfetta positiva, con le seguenti dichiarazioni riportate anche dalla testata giornalistica MolfettaLive: “*Mercoledì, a mezzanotte, a largo di Bari c’è stato un affondamento di un rimorchiatore che trainava un pontone. Sono stato a contatto con l’ammiraglio di Bari. Già da allora mi chiedevano il lutto cittadino - esordisce Tommaso Minervini - Ma non ho ritenuto giusto proclamare un lutto senza avere i corpi. Il pomeriggio del giovedì sono stati recuperati i tre corpi. All’appello mancano dunque i due molfettesi, uno direttore di macchina, Mongelli, l’altro nostromo, figure fondamentali in un’imbarcazione [...] Mi è stato comunicato che stamattina, Marina Italiana e croata hanno visto qualcosa in mare. Purtroppo erano bidoni che galleggiavano - continua Minervini - Sono ancora dispersi in attesa di comunicazioni formali e ufficiali dall’ammiraglio. Quando le avrò, proclamerò il lutto cittadino. Coltiviamo flebili speranze, più passa il tempo, più sono ridotte. [...] No, io grido - il commento del sindaco - Molfetta è stanca di queste morti, Bufo è il cognato di un marinaio che fu salvato dal Cunegonda [...] Io grido alla formazione della sicurezza dei lavoratori in mare e di tutti i lavori. Non c’è nulla per cui stare in silenzio. Abbiamo presentato un progetto da 2mln di euro per migliorare le tecniche e una prevenzione ricorrente perché in Puglia non c’è una cosa simile - continua - Il rimorchiatore è del 1975. Non è più possibile tacere, fare fiaccolate e mettere fiori, bisogna gridare. Le nostre marinerie sono in sciopero, mesi fa ho accompagnato io le marinerie in Regione per il caro gasolio. Escono in mare per disperazione, la marineria è lasciata sola. Lo avrei voluto gridare in piazza: istituzioni e sindacati devono gridare in materia di sicurezza del mare e prevenzione dei lavoratori del mare perché sono temi dimenticati”. Infine, prima di trasmettere un video di Saviano sulle morti bianche, l’ultimo appello di Tommaso Minervini: “*Siamo stanchi, come città di mare, di fare la conta dei morti del**

*mare. Dobbiamo reclamare con forza il rispetto di queste tematiche da parte dello Stato e della Regione”;*

CONSIDERATO che tale conferenza risulta pubblicata nel profilo *facebook* di Tommaso Minervini – Molfetta positiva al seguente indirizzo: <https://it-it.facebook.com/TommasoMinervini.MolfettaPositiva/>, oggetto di segnalazione;

RILEVATO che tale attività di comunicazione non è stata realizzata dal Comune di Molfetta attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma dal Signor Tommaso Minervini;

RITENUTO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

RILEVATO che la presenza nel video diffuso nel profilo personale di Tommaso Minervini, candidato Sindaco di Molfetta della sala conferenze del Comune con la rappresentazione dello stemma comunale e delle bandiere italiane ed europea unitamente alla partecipazione del Sindaco uscente rappresenta, nel caso di specie, l'indicazione di una chiara correlazione tra il contenuto del profilo personale di Tommaso Minervini con il sito istituzionale dell'Ente, come confermato nel *post* del 25 aprile 2022 (Festa Liberazione) riprodotto anche sul sito *web* del Comune e nel *post* del 3 maggio seguente (Progetto Parco Lama Martina), che rinvia al sito del Ministero Interno, così come la corrispondente pubblicazione presente sul sito *web* dell'Ente;

RITENUTO pertanto di per sé evidente ai fini della qualificazione dell'attività di comunicazione in questione, un comportamento lesivo del legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse attraverso la spendita della carica di Sindaco uscente da parte del Signor Tommaso Minervini - tenuto ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede - considerata la commistione tra elementi a scopo propagandistico contenuti nel profilo politico *facebook* ed elementi prettamente istituzionali utilizzati a tale scopo;

RITENUTO quindi che la pubblicazione in questione, essendo riferibile al Sindaco di Tommaso Minervini nella sua veste istituzionale, è riconducibile all'Amministrazione Comunale, interessata alle elezioni del 12 giugno 2022, di cui il Sindaco uscente, responsabile e rappresentante legale, è stato a sua volta ricandidato sindaco;

RILEVATO per l'effetto che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata sul profilo *facebook* “Tommaso Minervini – Molfetta Positiva”, oggetto di segnalazione, appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto

priva del requisito dell'indispensabilità e dell'impersonalità, in considerazione della sua provenienza istituzionale e non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza dell'iniziativa di comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere parzialmente la proposta di sanzione del Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ORDINA**

al Comune di Molfetta di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sulla pagina *facebook* personale di “Tommaso Minervini – Molfetta Positiva” della conferenza stampa del 20 maggio 2022 relativa alla tragedia del rimorchiatore “Franco P”. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Molpetto e al Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 29 luglio 2022

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba